

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5147 del 08/11/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Rechim S.r.l. di Argenta (FE). Aggiornamento per modifica sostanziale di AIA per l'esercizio dell'installazione per il recupero (R2/R12) e lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e per la fabbricazione di solventi organici e di acetato di etile, in Comune di Argenta (FE), Località Traghetto, Via Argentana 4
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5300 del 07/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Rechim S.r.l.** di Argenta (FE).

Aggiornamento per modifica sostanziale di AIA per l'esercizio dell'installazione per il recupero (R2/R12) e lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e per la fabbricazione di solventi organici e di acetato di etile, in Comune di Argenta (FE), Località Traghetto, Via Argentana 4

LA DIRIGENTE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 21/07/2019, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2019/114829 del 22/07/2019, riguardante la sostituzione del sistema di sfiati a "caldaiette" con valvole di respirazione e la predisposizione di un nuovo assetto per gli scarichi idrici;
- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.4109 del 01/08/2017 e la successiva modifica non sostanziale n 2185 del 07/05/2019;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Vista la richiesta integrazioni del 29/08/2019, PG/2019/133564;
- Viste le integrazioni inviate da parte del Gestore tramite il Portale IPPC in data 10/10/2019;
- Tenuto conto della richiesta pareri PG/2019/159796 del 17/10/2019 ai seguenti enti:
 - AUSL Sanità Pubblica di Ferrara;
 - ARPAE Servizio Territoriale;
 - Unione Valli e Delizie Servizio Ambiente;
 - Consorzio della Bonifica Renana;
- Visti i seguenti pareri favorevoli:
 - 23.10.2019 Parere AUSL Sanità Pubblica (PG/2019/163890);
 - 28.10.2019 Parere Unione dei Comuni Valli e Delizie (PG/2019/166102);
- Tenuto conto del parere di ARPAE-ST, PG/2019/171091, del 06/11/2019, che riporta quanto segue:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

1. relativamente al punto 2.B, si ritiene che la vasca denominata C07 debba essere considerata un deposito temporaneo di rifiuti qualora non tutte le acque in essa contenute vengano riutilizzate nel processo di deodorizzazione con permanganato di potassio;
2. in relazione al punto 2.D, l'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti confezionati in IBC deve essere dotata di un cordolo di contenimento e non deve essere collegata al sistema di fognatura per la raccolta delle acque di prima pioggia, in quanto la movimentazione degli stessi IBC implica un rischio maggiore di fuoriuscita dei rifiuti. Gli eventuali sversamenti e le acque meteoriche di dilavamento raccolti dalla superficie in questione devono essere smaltiti/trattati come rifiuto. Per queste motivazioni la copertura permetterebbe di ridurre o addirittura azzerare i quantitativi coinvolti.
3. Per il punto 2.C (costruzione di due vasche di raccolta per le acque meteoriche e sversamenti causati da eventi incidentali) la scrivente Unità Operativa esprime una valutazione non favorevole per le seguenti motivazioni: le acque di prima pioggia, in quanto acque industriali produttive, non possono essere inviate/trattate in un impianto di fitodepurazione dedicato al trattamento delle acque provenienti dagli scarichi civili; pertanto tali reflui devono subire un trattamento appropriato al fine di rispettare i limiti previsti dal D.Lgs 152/06, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza prima di essere scaricate nel canale Botte. I liquidi legati a sversamenti incidentali raccolti nelle vasche di prima pioggia devono essere gestiti come rifiuto e se compatibili possono essere trattati all'interno dell'impianto altrimenti devono essere opportunamente smaltiti come prevede la norma. Inoltre, il Gestore ipotizza di determinare il COD nelle acque di prima pioggia come indicatore di una contaminazione da solventi, escludendo la presenza di altre tipologie di inquinanti diverse. Non si ritiene che la determinazione del COD sia proponibile a valutare la presenza di solventi perché hanno un intervallo di concentrazione d'interesse inferiore e una metodica di analisi completamente diversa. Per quanto riguarda l'intervallo di concentrazione d'interesse, va tenuto presente che i limiti di legge previsti per i solventi dal D.Lgs 152/06 (0,1 mg/l per gli azotati, 0,2 mg/l per gli aromatici, 1 mg/l per i clorurati) sono inferiori al limite di certificazione del COD che in genere è dell'ordine di qualche mg/l. Quindi, l'analisi dell'acqua porterebbe a concludere che non è apprezzabile la concentrazione di COD, anche nei casi di significativi superamenti dei limiti di legge per i solventi. Ad esempio, già con un COD <2 mg/l (e di conseguenza con un possibile valore di solventi aromatici attorno a 1,9 mg/l) ci si troverebbe ad avere un valore circa 10 volte superiore al limite di legge. Nei casi prospettati di COD dell'ordine di 100 mg/l, presentato nella relazione come situazione ottimale che prevede lo scarico diretto nel corpo idrico, i valori dei solventi presenti sarebbero 100/1000 volte più alti rispetto ai limiti di legge. Relativamente alle metodiche APAT IRSA CNR MANUALE 29/2003, per il COD è prevista la metodica 5130 che precisa, nel paragrafo Interferenze e cause di errore, che

non tutte le sostanze organiche vengono ossidate in maniera completa (come ad esempio, l'acido acetico e i composti alifatici a catena lineare), che alcuni composti (come il benzene, il toluene, ecc.) vengono ossidati solo parzialmente e che altri (piridina, ecc.) non subiscono ossidazione. In pratica, si afferma che il dato del COD non è attendibile per determinare alcuni solventi, infatti è normalmente adottato per l'analisi di liquami da fognatura prevalentemente civili. Per la determinazione dei solventi sono previsti metodi specifici basati sull'analisi strumentale, quindi completamente diversi dai metodi previsti per il COD, che permettono di identificare il solvente (infatti i limiti di legge sono diversi per solventi diversi), di quantificarlo con accuratezza e di determinarlo a livelli di concentrazione utili per il confronto con i limiti di legge.

4. Inoltre, poiché la ditta ipotizza di determinare il COD nelle acque di prima pioggia come indicatore di una contaminazione di solventi ed esclude la presenza di altri inquinanti diversa dagli stessi, si ritiene che il trattamento idoneo sia un impianto a carboni attivi (valutando la possibilità di abbinarlo ad altri trattamenti come la sedimentazione e la disoleazione) da posizionare prima dello scarico delle acque di prima pioggia.
 5. Il pozzetto di ispezione finale delle acque di processo depurate, denominato S4, deve avere un solo ingresso e una sola uscita e deve essere rappresentativo di tutti gli scarichi in esso confluenti; lo scarico S4, pur ricevendo le acque provenienti dalla fitodepurazione dei reflui civili, assume le caratteristiche di uno scarico produttivo con il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza
 6. Infine, alla luce delle considerazioni sopra esposte, anche i reflui provenienti dalla produzione dell'acetato di etile non posso essere inviati al trattamento di fitodepurazione ma deve essere prevista una diversa modalità di gestione/scarico
- Valutato, rispetto al parere sopra riportato di ARPAE Servizio Territoriale, per ciascun punto rispettivamente, che:
1. Si prende atto di quanto espresso, evidenziando tuttavia che l'AIA non impartisce di norma prescrizioni sulla gestione dei "rifiuti prodotti", demandando per questo a quanto previsto dalla parte IV del Dlgs 152/2006,
 2. Tenuto conto che l'area in oggetto riguarda uno stoccaggio di rifiuti in cisternette chiuse, quindi si considera che le acque meteoriche non vengano contaminate per tutto l'evento piovoso, per cui si possano classificare come prime/seconde piogge;
 3. Si concorda che la proposta di monitoraggio tramite la sola analisi del COD non sia adeguata, sia che la fitodepurazione non è il trattamento idoneo per acque contaminate da solventi, quindi si ritiene di prescrivere un trattamento alternativo ed idoneo come proposto dal parere di ARPAE ST

(punto 4), anche per il refluo di processo prodotto dall'impianto di acetato di etile, come indicato al precedente punto 6

5. Si ritiene che le acque meteoriche in uscita dagli stadi di trattamento sopra trattati sia da classificarsi come acqua di prima pioggia, e che questa vada campionata correttamente nel pozzetto S3, che dovrà essere posizionato prima della confluenza con le acque di seconda pioggia. Non si ritiene inoltre di classificare come acque industriali quelle in uscita dal pozzetto S4, in quanto si tratta unicamente di acque di prima pioggia, di seconda pioggia e di acque reflue domestiche.

- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere le modifiche comunicate, con le eccezioni e le motivazioni sopra indicate ,
- Ritenuto altresì necessario procedere alla definizione di un unico Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", al fine di ottenere una semplificazione amministrativa utile sia per l'adeguamento alle prescrizioni in essa contenute da parte del Gestore, sia per un più agevole esercizio dell'attività di controllo da parte degli Organi preposti,
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;

- che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 14.10.2019;
- • Richiamata altresì la DET-2019-882 del 29/10/2019 con la quale si è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto che in data 08/07/2019 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.

D I S P O N E

Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 4109 del 01/08/2017, rilasciato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla Società Rechim S.r.l., C.F. 01218210399 e P.I. 01289040394, con sede legale in Comune di Argenta (FE), Località Traghetto, Via Argentana 4, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per il recupero (R2/R12) per un massimo di 40.000 t/anno e lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi, per un massimo di 1.183 t di stoccaggio istantaneo, per la fabbricazione di solventi organici e di acetato di etile (Punti 5.1 e), 5.5 e 4.1 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in Comune di Argenta (FE), Località Traghetto, Via Argentana 4, come sotto indicato:

1. Viene sostituito l'Allegato Tecnico “Condizioni dell'A.I.A.” dell'atto di AIA P.G. n. 4109 del 01/08/2017.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di ARPAE di Ferrara P.G. n. 4109 del 01/08/2017, e successive modifiche, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico dell'Unione Valli e Delizie, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara, al Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie e al Consorzio di Bonifica Renana.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Firmato digitalmente
La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.